
Avvocato di 60 anni o 25 anni di anzianità professionale, obbligo di formazione continua, esonero

La causa di esonero dall'obbligo formativo per gli avvocati che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età, introdotta dall'art. 11, comma 2, della l. n. 247 del 2012, incidendo in maniera innovativa e più favorevole sull'obbligo deontologico di formazione continua dell'avvocato, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l'inosservanza di tale obbligo in relazione a periodi precedenti l'entrata in vigore della medesima disposizione, in applicazione del regime transitorio di cui all'art. 65, comma 5, della citata legge nella parte in cui prevede che le norme del codice deontologico trovino applicazione nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.

L'iscritto che raggiunge l'anzianità professionale di 25 anni o l'anzianità anagrafica di sessant'anni in dato momento del triennio formativo, è esentato dall'assolvimento dell'obbligo formativo a partire da quella data ma inevitabilmente l'esonero andrà a influenzare l'obbligo formativo di tutto l'anno in corso e lo stesso iscritto si considererà adempiente per le annualità precedenti dello stesso triennio in cui matura l'anzianità anagrafica o professionale, qualora per ciascuna annualità abbia conseguito i crediti minimi di cui all'art. 12 comma 5 reg. 6/2014.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 10 del 7 marzo 2022 (pubbl. 24.5.2022)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria Masi	Presidente f.f.
- Avv. Carolina Rita Scarano	Segretario f.f.
- Avv. Ettore Atzori	Componente
- Avv. Stefano Bertolini	“
- Avv. Aniello Cosimato	“
- Avv. Vincenzo Di Maggio	“
- Avv. Francesco Greco	“
- Avv. Piero Melani Graverini	“
- Avv. Francesco Napoli	“
- Avv. Giovanna Ollà	“
- Avv. Francesca Sorbi	“
- Avv. Emmanuele Virgintino	“
-	

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella persona del dott. Pietro Molino, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento introdotto con ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], ivi residente in via [OMISSIS], c.f. [OMISSIS], difeso in proprio e con domicilio eletto

presso lo studio dell'Avv. [OMISSIS] in Roma, via [OMISSIS], in
riassunzione del procedimento CNF n. 305/15 a seguito della sentenza
della Corte di Cassazione n. 9549/21;
per l'incolpato nessuno è presente;
per il Consiglio dell'Ordine di Bolzano, regolarmente citato, nessuno è
comparso;
sentita la Consigliera Relatrice Avv. Francesca Sorbi;
sentito il P.M. che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ricorso depositato il 10 febbraio 2015, l'Avv. [RICORRENTE] impugnava la decisione con la quale – in data 26 novembre 2014 – il COA di Bolzano aveva irrogato nei suoi confronti la sanzione della censura, ritenendolo responsabile per la violazione dell'obbligo formativo in relazione al triennio 2008/2010.

Nell'unico motivo di ricorso, l'avv. [RICORRENTE] lamentava l'abnormità del provvedimento impugnato, tentando di dimostrare, mediante un complesso iter argomentativo di matrice logico-giuridica, addirittura l'inesistenza giuridica dell'obbligo formativo. Nel contempo, implicitamente ammettendo l'inadempimento dell'obbligo – ma, come detto, contestandone in radice l'applicabilità nei suoi confronti – invocava come scriminante la notevole mole di lavoro e, soprattutto, l'aver raggiunto un significativo livello di riconosciuta competenza nelle materie oggetto della propria attività.

Con sentenza n. 124, depositata il 17 luglio 2020, il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso quanto alla ritenuta sussistenza dell'illecito e lo accoglieva, invece, quanto alla determinazione della sanzione, tenendo conto delle più miti previsioni del nuovo Codice deontologico forense. Per l'effetto, la sanzione veniva commutata in quella più mite dell'avvertimento.

All'esito, l'avv. [RICORRENTE] interponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense.

Il ricorso era articolato in due motivi, nei quali il ricorrente deduceva: a) la violazione dell'art. 11, co. 2, della legge n. 247/12, per non avere il CNF considerato che, nel triennio oggetto di contestazione, egli aveva compiuto sessanta anni e che dunque doveva farsi applicazione, nei suoi confronti, della specifica clausola di esenzione di cui al predetto articolo 11, comma 2, l. n. 247/12; b) il vizio di motivazione.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 9549 del 12 aprile 2021, rigettavano il secondo motivo e, in accoglimento del primo motivo, rinviavano la causa al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione, previa formulazione del principio di diritto, rinviando al CNF di valutare in quale misura il sopravvenire dell'esenzione per raggiunti limiti di età nel corso del triennio, incida sui crediti formativi minimi da conseguire nelle prime due annualità del triennio.

Con ricorso notificato nel termine di tre mesi dal deposito della sentenza, come previsto dall'art. 392 c.p.c – e che dunque è da ritenersi tempestivo – l'Avv. [RICORRENTE] ha riassunto il giudizio dinanzi al CNF, chiedendo – in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione – l'accoglimento del ricorso introduttivo con pedissequo annullamento della decisione del COA di Bolzano.

Il ricorrente, per ragioni di salute, ha chiesto il differimento dell'udienza fissata per il 21 ottobre 2021, ed in accoglimento della richiesta il Consiglio ha fissato per la discussione l'udienza del 16 dicembre 2021.

L'avv. [RICORRENTE] ha quindi depositato il 10 dicembre 2021 ulteriori note difensive, preannunciando di non voler presenziare

all'udienza del 16 dicembre e rinnovando argomentazioni e richieste già formulate nei pregressi scritti in atti depositati.

MOTIVI DEL RICORSO

Il ricorso è articolato in unico motivo nel quale l'avv. [RICORRENTE], riproponendo fotostaticamente le argomentazioni impiegate dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, si richiama al principio di diritto da questa enunciato, invocandone l'applicazione. Come già nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al CNF e, per vero, anche dinanzi alla Corte di Cassazione, l'avv. [RICORRENTE] fa largo uso, nelle proprie deduzioni difensive, di formule logico-matematiche rivolte a sostenere l'inapplicabilità nei suoi confronti dell'obbligo formativo, in virtù della clausola di esenzione per età.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come sopra accennato, le Sezioni Unite, in accoglimento del primo motivo di ricorso dell'avv. [RICORRENTE], hanno ritenuto che il CNF avrebbe dovuto riscontrare l'applicabilità in via retroattiva della specifica causa di esenzione dall'adempimento dell'obbligo formativo prevista dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 247/12.

Anzitutto, le SS. UU. ritengono di dover esaminare la questione relativa all'applicabilità dell'esenzione per età *“ancorché non sia stata esaminata dal CNF e nemmeno prospettata dal ricorrente dinanzi al CNF”*. Secondo la decisione, infatti, si tratta di *“questione di diritto che non importa nuovi accertamenti di fatto, considerato anche che, con il ricorso al CNF, il [RICORRENTE] aveva mantenuto viva e controversa la questione della sussistenza o meno della violazione dell'obbligo formativo, e quindi dell'illiceità della condotta, sia pure sotto il profilo della (pretesa) insussistenza dell'obbligo in caso di autoformazione”*.

In secondo luogo, e decisamente, le SS. UU. si soffermano sulla possibilità di applicazione retroattiva della causa di esenzione per

compimento del sessantesimo anno di età, introdotta dalla legge n. 247/12 e, dunque, successivamente al triennio contestato dal COA di Bolzano.

Dopo aver ricostruito l'evoluzione della normativa in materia, le SS. UU. sottolineano che – a causa della corrispondenza tra previsione dell'obbligo formativo e introduzione di una specifica fattispecie di illecito disciplinare conseguente alla violazione del medesimo – le modalità di disciplina dell'obbligo rilevano quali condizioni per l'integrazione della fattispecie di illecito. La loro applicazione, pertanto, deve andare soggetta alle previsioni che regolano la retroattività delle norme deontologiche più favorevoli e, in particolare, a quella di cui all'articolo 65, comma 5, ultimo periodo della legge n. 247/12, a mente del quale: “Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato”.

E infatti, affermano le SS. UU. al par. 6.27 delle ragioni in diritto, *“la disposizione di cui al ricordato art. 11, co. 2, l. n. 247/2012 – ribadita, quanto all'esonero dell'obbligo di formazione continua per gli avvocati ultrasessantenni, dall'art. 15 del Regolamento sulla formazione continua CNF n. 6/2015 –, incidendo sulla configurazione dell'obbligo formativo dell'avvocato in maniera innovativa rispetto alla disciplina originariamente prevista e regolata sulla base del regolamento della formazione professionale del COA di Bolzano, attiene sicuramente all'applicazione retroattiva di norma più favorevole, rispetto alle cause di esonero dell'obbligo formativo previste dal regolamento per la formazione continua adottato dal COA di Bolzano con delibera del 25.5.2007 per il periodo compreso nel triennio 2008/2010, andando a diversamente conformare, in senso meno ampio che in precedenza,*

l'obbligo di formazione continua nei riguardi dell'avvocato che abbia raggiunto il sessantesimo anno di età”.

Ne consegue che, trattandosi di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la questione “avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice disciplinare, in quanto quest'ultimo non doveva compiere alcun accertamento di fatti diversi da quelli prospettati dal ricorrente e l'età dello stesso emergeva dagli atti in possesso del CNF, oltre che dall'intestazione della sentenza, riportante la data di nascita dell'Avv. [RICORRENTE] - [OMISSIS].1950 -, e dal codice fiscale dello stesso”.

Le SS. UU. formulano, su queste basi, il seguente principio di diritto:

“La causa di esonero introdotta dall'art. 11, c. 2, l. n. 31 dicembre 2012, n. 247 e conseguente al raggiungimento del sessantesimo anno di età, incidendo in maniera innovativa e più favorevole sull'obbligo deontologico di formazione continua dell'avvocato e sul connesso dovere deontologico, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l'inosservanza dell'obbligo di formazione continua dell'avvocato in relazione a periodi precedenti l'entrata in vigore della medesima disposizione, in quanto trova applicazione il regime transitorio di cui all'art. 65, c. 5 della legge n. 247/2012, nella parte in cui prevede che «Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.»”.

Il Consiglio Nazionale Forense, ferma l'applicabilità della predetta causa di esonero, è dunque chiamato, in sede di riassunzione e per espressa statuizione delle SS. UU, a valutare in quale misura il sopravvenire della detta causa di esonero nel corso del triennio incida

sull'obbligo formativo dell'avv. [RICORRENTE] antecedentemente al compimento del sessantesimo anno di età.

L'avv. [RICORRENTE] ha compiuto il sessantesimo anno di età il 22 novembre 2010. Stando alla decisione gravata con il ricorso dinanzi al CNF, il periodo oggetto di contestazione coincide con il triennio formativo 2008/2010. Si pone, dunque, il problema di stabilire come incida la maturazione dell'esonero per età – a fine triennio – sull'adempimento dell'obbligo formativo nel periodo immediatamente antecedente al compimento del sessantesimo anno di età.

La norma Regolamentare di cui all'art. 15 co 1 del Regolamento per la Formazione Continua n. 6/2014, riproduce il testo dell'art. 11 co 2 della legge 24/2012 che prevede l'esenzione dall'obbligo formativo per gli avvocati dopo che abbiano svolto 25 anni di attività professionale o dopo il compimento del sessantesimo anno di età. Va dunque ritenuto esentato dall'obbligo formativo l'avvocato che abbia maturato i requisiti previsti dall'art. 11 della legge professionale (dopo 25 anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento dei sessant'anni), previsione riportata nella Relazione di accompagnamento alla Legge n. 247/2012 che afferma espressamente che: "L'articolo 11 introduce per gli avvocati l'obbligo di formazione continua ovvero di costante aggiornamento professionale secondo regole che dovranno essere stabilite dal CNF. Sono esentati da tali obblighi alcune categorie di avvocati ovvero gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per il periodo del loro mandato (in quanto parlamentari, membri di governo, della Corte costituzionale, presidenti di giunta regionale, ecc.); gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o ultrasessantenni..."

Va rimarcata la necessità del compimento regolare della formazione continua, la quale trova la sua precisa ragion d'essere nella espressa previsione normativa nell'art 11, Comma 1, della Legge n. 247/2012, per

cui “L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia”, di tal che non avrebbe senso individuare uno sbarramento al momento del raggiungimento di una certa anzianità professionale od anagrafica e farla retro operare nel tempo, al periodo antecedente la maturazione dei requisiti. Ciò infatti equivarrebbe alla cancellazione di fatto dell’obbligo in esame mediante l’estensione del periodo di esonero ad un momento in cui l’anzianità di servizio o il limite di età non erano ancora stati raggiunti.

Occorre tuttavia tenere in considerazione: il periodo temporale di valutazione dell’obbligo formativo che, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Reg. 6/2014 ha durata triennale; il contenuto dell’obbligo formativo triennale in termini di crediti complessivi da conseguire (art. 12 c. 3 e 5 cit. Reg.); il contenuto dell’obbligo formativo minimo annuale in termini di crediti da conseguire (art. 12 c.5 cit. Reg.).

Il triennio formativo, a ben vedere, consiste in un periodo fissato convenzionalmente, diverso da iscritto a iscritto a seconda della data di inizio dell’obbligo formativo, ragionevolmente introdotto per facilitare l’assolvimento dell’obbligo formativo potendo l’iscritto “spalmare” la frequentazione di eventi formativi e lo svolgimento di attività formative necessari al conseguimento dei crediti in 36 mesi, operando anche compensazioni infratriennali. La stessa ratio ha l’indicazione di minimi annuali inferiori ad un terzo del monte crediti complessivo, il cui conseguimento consente di ritenere assolto l’obbligo periodico. Nel corso dell’anno, inoltre, non vi sono vincoli temporali per il conseguimento dei crediti che, per ipotesi, potrebbero essere conseguiti anche tutti negli ultimi giorni del mese di dicembre, non potendo affermarsi

l'inadempimento dell'iscritto se non alla conclusione del periodo di valutazione.

In conclusione, l'iscritto che raggiunge l'anzianità professionale di 25 anni o l'anzianità anagrafica di sessant'anni in dato momento del triennio formativo, sarà esentato dall'assolvimento dell'obbligo formativo a partire da quella data ma inevitabilmente l'esonero andrà a influenzare l'obbligo formativo di tutto l'anno in corso, per la ragione or ora espressa che non sussistono termini nell'anno per adempiere l'obbligo minimo formativo (né per "recuperare" i crediti mancanti per le annualità pregresse). Lo stesso iscritto si considererà adempiente per le annualità precedenti dello stesso triennio in cui matura l'anzianità anagrafica o professionale, qualora per ciascuna annualità abbia conseguito i crediti minimi di cui all'art. 12 comma 5 reg. 6/2014.

Nel caso dell'avv. [RICORRENTE], il raggiungimento del sessantesimo anno di età nella seconda metà di novembre, il giorno 22, lo esonera dall'obbligo formativo a partire da quella data, quando avrebbe avuto ancora a sua disposizione una quarantina di giorni per adempiere l'obbligo formativo minimo per il 2010: ancorché una tempestiva programmazione dei propri impegni ed una corretta interpretazione del significato della *continuità* formativa avrebbero consigliato di non rimandare agli ultimi giorni dell'anno la frequenza di eventi formativi, il Regolamento sulla f.c. non pone vincoli, come già sopra ricordato, e quindi non può essere addebitato al ricorrente l'inadempimento per il 2010.

Occorre a questo punto verificare se l'avv. [RICORRENTE] sia rimasto inadempiente rispetto all'obbligo formativo nei due anni precedenti, ricompresi nel triennio di cui alla contestazione deontologica (2008/2010).

Pur in assenza di documentazione di dettaglio è fatto pacifico in quanto enunciato nella decisione del COA di Bolzano e non contestato dal ricorrente, che l'avv. [RICORRENTE] abbia conseguito 29 crediti formativi in luogo dei 50 di cui alle norme all'epoca vigenti: l'art. 11 Reg. CNF 13 luglio 2007 ripreso dal Regolamento del COA di Bolzano prevedeva infatti 50 cf complessivi di cui almeno 9 nel primo anno formativo, 12 per il secondo e 18 per il terzo.

In assenza di una specifica contestazione sul punto da parte del COA di Bolzano, l'ammontare dei crediti comunque conseguiti consente di ritenere rispettato l'obbligo, con riferimento ai minimi regolamentari, per gli anni pregressi a quello in cui la condizione per l'esonero si è verificata.

Il ricorso pertanto va accolto e l'avv. [RICORRENTE] mandato assolto dall'addebito deontologico contestato.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio, visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37, accoglie il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2021

Il Presidente f.f.
f.to Avv. Maria Masi

Il Segretario f.f.
f.to Avv. Carolina Rita Scarano

Depositata presso la Segreteria del Consiglio Nazionale Forense,
oggi 7 marzo 2022

La Consigliera Segretaria
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria